



Bruxelles, 21 dicembre 2007
DOC(2007)

Vettori, spedizionieri e agenti doganali AEO:

come avvalersi dei vantaggi previsti dal Programma comunitario AEO

Lo scopo del presente documento è di chiarire come i vettori, gli spedizionieri e gli agenti doganali AEO possano avvalersi dei vantaggi previsti dal Programma comunitario AEO (definiti dall'Articolo 14b del Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18.12.2006 che ha modificato il Regolamento (CEE) n. 2454/93, in appresso DAC).

I vantaggi dipendono non solo dal tipo di certificato rilasciato ma anche dal grado di responsabilità richiesto all'AEO nell'espletamento delle formalità doganali e delle operazioni doganali. E' evidente che un agente doganale che, senza gli obblighi di un dichiarante, compila la dichiarazione doganale a nome del proprio cliente non può essere considerato alla stessa stregua di un altro agente doganale che presenta la dichiarazione a nome proprio e le cui responsabilità sono connesse al concetto di "dichiarante".

Poiché il Certificato AEO viene rilasciato al richiedente e non ai suoi clienti, l'AEO può avvalersi dei relativi vantaggi solo a nome proprio. Si tratta di un principio generale per tutti i Certificati AEO in quanto il certificato si riferisce alla società stessa e vale per le operazioni aziendali proprie della società e non per le operazioni di un'altra società; le Dogane effettuano un'attività di audit nei confronti del richiedente ma non nei confronti dei clienti del richiedente.

Tuttavia, un importatore AEO non deve essere ingiustificatamente svantaggiato se il suo partner commerciale vettore non è un AEO oppure se una parte delle sue operazioni doganali viene effettuata da un agente doganale non in possesso di un riconoscimento dello status di AEO.

L'obiettivo del presente documento è di descrivere le situazioni che possono presentarsi a fronte di una dichiarazione doganale o sommaria che viene presentata da un vettore AEO, da uno spedizioniere AEO o da un agente doganale AEO che vogliono avvalersi dei vantaggi AEO.

Esso indica altresì le situazioni in cui gli importatori/esportatori AEO hanno contatti di lavoro con vettori, spedizionieri e agenti doganali non AEO. L'elenco non è completo e può essere elaborato ulteriormente con l'aggiunta di nuovi casi.

Indice:

I.	Meno controlli	pagina 3
II.	Trattamento prioritario	pagina 5
III.	Scelta del luogo per i controlli	pagina 5
IV.	Maggiore facilità nell'ottenere le semplificazioni doganali	pagina 6
V.	Notifica preventiva	pagina 7
VI.	Numero ridotto di dati AEO	pagina 7

I. MENO CONTROLLI FISICI E DOCUMENTALI

ARTICOLO 14b (4) PRIMO SOTTO-PARAGRAFO DELLE DAC.

L'Articolo 14b (4) delle DAC stabilisce che l'AEO deve essere soggetto a minori controlli fisici e documentali rispetto agli altri operatori economici. Ciò significa che all'AEO deve essere attribuito un valore di rischio inferiore e che egli debba poter usufruire di uno sdoganamento più rapido.

Situazione 1 (può verificarsi dal 1° aprile 2008): viene presentata la dichiarazione DOGANALE da uno spedizioniere doganale AEO con cliente non AEO /.

Esempio concreto: Il titolare del certificato AEO è un agente doganale ed il cliente che rappresenta non è un soggetto certificato AEO. L'agente doganale AEO sta presentando una dichiarazione doganale di importazione. E' un **rappresentante diretto** dell'importatore e, pertanto, il "titolare AEO" ed il "dichiarante" non sono la stessa persona.

In generale, le autorità doganali dovrebbero abbassare il valore di rischio conformemente al livello in cui l'agente doganale AEO è coinvolto nella rappresentanza del suo cliente. Pertanto è necessario valutare:

- il tipo di rappresentanza, e
- gli eventuali rischi identificati durante il processo di autorizzazione AEO.¹

Nel caso di **rappresentanza diretta**, l'agente doganale stesso non si assume tutte le responsabilità di cui all'Articolo 199 DAC.² Qualora il titolare AEO non sia anche il dichiarante, la persona che deve ottemperare agli obblighi di cui all'Articolo 199 è il dichiarante e non il titolare AEO (per esempio, egli potrebbe non verificare se la prova dell'origine allegata alla dichiarazione è falsa o meno.)

Relativamente alle rappresentanze dirette, è altresì opportuno rilevare che l'esperienza insegna che i clienti tipici dei rappresentanti diretti sono le società di piccole e medie dimensioni. Gli elenchi dei loro clienti talvolta variano di giorno in giorno e, pertanto, il requisito per AEOS o AEOF relativo alla sicurezza dei partner commerciali sembra non abbia molto senso. (Sarà sempre possibile identificare i clienti di un agente doganale, anche successivamente, attraverso l'analisi degli atti pregressi che lo riguardano.)

¹ Si veda modello AEO COMPACT:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_en.htm#auth_eco

² Conformemente all'art.199 (1) DAC, la presentazione ad un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante rende il dichiarante responsabile dell'accuratezza delle informazioni fornite nella dichiarazione, dell'autenticità dei documenti allegati, e della conformità agli obblighi connessi al vincolo della merce al regime interessato.

Nel caso di **rappresentanza indiretta**, l'agente doganale agisce in nome proprio e si assume, pertanto, le responsabilità sancite dall'Articolo 199. (Egli assolve persino i dazi doganali per conto del proprio cliente.)

Situazione 2 (può verificarsi approssimativamente dal 1° aprile 2008): l'importatore AEO ha un agente doganale non AEO.

Il titolare di un certificato AEO è un importatore che opera con un agente doganale designato che non è un AEO. L'importatore presenta una dichiarazione DOGANALE.

La riduzione del valore di rischio deve essere coerente con i risultati – ottenuti mediante l'audit effettuato sull'importatore prima di emettere un certificato AEO – relativi alla qualità delle sue procedure per verificare l'accuratezza delle dichiarazioni doganali presentate dal suo agente oppure per verificare l'accuratezza dell'adempimento di altre formalità doganali da parte del suo agente.

La gestione del rischio deve anch'essa essere trattata a seconda del livello di coinvolgimento dell'agente doganale nelle operazioni del suo cliente con le autorità doganali.

Situazione 3 (si verificherà dal 1° luglio 2009): agente doganale AEO con un cliente non AEO / presentazione di una dichiarazione SOMMARIA.

Quando si decide il livello di riduzione del valore di rischio, si deve tenere presente che il certificato AEOS o AEOF viene rilasciato soltanto se il richiedente soddisfa i requisiti di sicurezza. Tali requisiti di sicurezza consistono perlopiù nel rendere sicuri i locali dove è depositata la merce o rendere sicuri i container. **Solo i 3 sottocriteri di “selezione del personale”, “formazione sulla sicurezza” e “identificazione dei partner commerciali” possono essere soddisfatti dagli agenti doganali che svolgono solo il lavoro amministrativo ma non vedono mai la merce per la quale preparano la dichiarazione doganale.** In molti casi, anche l' “identificazione dei partner commerciali” non può dare risultati affidabili, soprattutto per gli agenti doganali che trattano con numerosi clienti.

Ad ogni modo, al fine di rendere sicura la catena logistica da utente a utente, si dovrebbe puntare a rilasciare il numero massimo possibile di certificazioni AEO nella catena logistica. Di conseguenza, **gli agenti doganali possono diventare AEO/Sicurezza ma le Amministrazioni doganali devono essere caute nel ridurre i loro valori di rischio. Un agente doganale che è anche speditore o depositario non si trova nella stessa situazione di un agente doganale che svolge soltanto lavoro amministrativo e ciò deve essere tenuto in considerazione per la valutazione dei rischi dell'operatore economico.**

In tale caso, non è rilevante se l'agente doganale è un rappresentante diretto o indiretto in quanto non esiste correlazione fra il tipo di rappresentanza e la varietà di attività connesse alle merci stesse (deposito, carico, trasporto, ecc.).

Situazione 4 (può verificarsi dal 1° luglio 2009): un trasportatore AEO è l'obbligato principale in una dichiarazione di transito che comprende i dati di protezione

Uno spedizioniere AEO presenta una dichiarazione di transito che comprende i dati della dichiarazione sommaria.

Per la dichiarazione doganale di transito tradizionale, il trasportatore è l'obbligato principale e ha, pertanto, la responsabilità (anche finanziaria) della merce trasportata e dell'accuratezza delle informazioni fornite nonché della conformità alle regole di transito dall'ufficio di partenza fino all'ufficio di destinazione. Il valore di rischio connesso al regime doganale può essere ridotto di conseguenza.

Per quanto attiene alla parte relativa alla dichiarazione sommaria, subentra il concetto di sicurezza della catena logistica. **Quanti più sono i certificati AEO nella catena, tanto più può essere ridotto il valore di rischio relativo ai controlli di sicurezza.**

II. TRATTAMENTO PRIORITARIO DELLE SPEDIZIONI SELEZIONATE PER I CONTROLLI

ARTICOLO 14b (4) SECONDO SOTTO-PARAGRAFO DELLE DAC.

Ai sensi dell'Articolo 14b (4) delle DAC, l'ufficio doganale che, in seguito all'analisi dei rischi, seleziona per un ulteriore esame una spedizione accompagnata da dichiarazione sommaria o doganale presentata da un AEO, deve effettuare i controlli necessari in via prioritaria. Ciò significa che la spedizione deve essere la prima ad essere controllata se vi sono altre spedizioni selezionate fra quelle non AEO.

Dalla formulazione del testo normativo si evince chiaramente che la priorità nel trattamento di controllo deve essere assicurata a coloro che presentano le dichiarazioni (dichiarazioni sommarie o doganali). Pertanto, i vettori, gli spedizionieri e gli agenti doganali AEO che presentano tale dichiarazione, devono avere la priorità nel controllo della spedizione interessata (anche se la dichiarazione è stata presentata da un rappresentante indiretto).

Tale procedura deve essere altresì seguita nelle situazioni in cui le formalità doganali connesse alla spedizione vengono espletate da un vettore o spedizioniere o agente doganale AEO, che agisce per conto di un cliente non AEO.

III. SCELTA DEL LUOGO PER I CONTROLLI

ARTICOLO 14b (4) SECONDO SOTTO-PARAGRAFO DELLE DAC.

Ai sensi dell'Articolo 14b (4) delle DAC, un AEO può chiedere che il controllo doganale sia effettuato in luogo diverso da quello prescelto ove sia possibile abbreviare i tempi e diminuire i costi per l'AEO. Tuttavia, ciò è subordinato ad un accordo specifico con l'autorità doganale interessata.

Essendo tale beneficio una logica conseguenza del trattamento prioritario, si raccomanda di utilizzare in generale lo stesso approccio. Non è possibile, tuttavia, fornire un orientamento più dettagliato poiché esiste una differenza sostanziale fra il "trattamento prioritario" ed il "luogo scelto per i controlli": nei casi di trattamento prioritario, la merce è ancora sotto vigilanza doganale, cosa che non avviene quando i controlli non devono essere effettuati presso i locali dell'ufficio doganale.

Esempio n° 1 (può verificarsi dal 1° luglio 2009):

L'ufficio doganale di entrata vuole controllare una spedizione accompagnata da dichiarazione sommaria presentata da un vettore marittimo AEO ad un destinatario non AEO. L'AEO chiede che il controllo non si effettui presso i locali dell'ufficio doganale ma si effettui altrove nello stesso porto, e giustifica tale richiesta in un modo che l'ufficio doganale ritiene ragionevole. Dunque il controllo fisico viene effettuato nel luogo richiesto dal vettore marittimo AEO.

Esempio n° 2:

Stessa situazione ma l'AEO chiede che la spedizione sia esaminata presso un altro porto nello stesso Stato membro. L'Ufficio doganale accetta tale richiesta perché il porto è geograficamente vicino ed il rischio identificato attraverso l'analisi dei rischi "consente" tale spostamento.

Esempio n° 3:

Stessa situazione ma l'AEO chiede che la spedizione sia esaminata presso i locali del destinatario non AEO. L'ufficio doganale nega tale richiesta perché il destinatario ha una cattiva reputazione dal punto di vista dell'adempimento degli obblighi doganali.

Esempio n° 4:

Un agente doganale che è un AEO ha presentato una dichiarazione sommaria di entrata per il suo cliente non AEO che risiede in un altro Stato membro. L'ufficio doganale vuole effettuare un controllo fisico della spedizione in questione. L'AEO chiede di effettuare i controlli presso i propri locali.

L'ufficio doganale avalla tale richiesta in quanto il locale richiesto è gestito dall'AEO.

IV. MAGGIORE FACILITA' NELL'OTTENERE LE SEMPLIFICAZIONI DOGANALI

ARTICOLO 14b (1) DELLE DAC

Può verificarsi approssimativamente dal 1° aprile 2008.

L'Articolo 14b (1) delle DAC stabilisce che se la persona che richiede una semplificazione è un AEO, l'autorità doganale non deve riesaminare le condizioni che sono già state esaminate per la concessione dello status AEO.

Le regole AEO non hanno modificato l'attuale sistema delle autorizzazioni per poter beneficiare delle semplificazioni. Poiché non sono stati attuati né lo sdoganamento centralizzato né l'autorizzazione unica europea/SASP, le stesse regole si applicano ai vettori, agli spedizionieri ed agli agenti doganali AEO come in precedenza.

V. NOTIFICA PREVENTIVA DEI CONTROLLI DI SICUREZZA

ARTICOLO 14b (2) DELLE DAC

Può verificarsi dal 1° luglio 2009.

Ai sensi dell'Articolo 14b (2) delle DAC, quando una dichiarazione sommaria è stata presentata da un AEO, l'ufficio doganale competente, prima dell'arrivo/partenza della merce nella/dalla Comunità, può notificargli, a seguito dell'analisi dei rischi per la sicurezza, che la spedizione è stata selezionata per un ulteriore controllo fisico complementare.

Conformemente alla legislazione, tale notifica deve essere fornita soltanto se non inizia il controllo da effettuare.

Quest'ultima questione dipende, nel caso di una spedizione in cui le formalità doganali sono espletate da un agente doganale AEO per conto di un cliente non AEO, dai risultati dei rischi identificati durante il processo di autorizzazione AEO per l'agente doganale.

VI. NUMERO RIDOTTO DI DATI PER LE AUTORIZZAZIONI SOMMARIE

ARTICOLO 14b (3) DELLE DAC

Secondo la formulazione dell'Articolo 14b (3) delle DAC, i vettori, gli spedizionieri e gli agenti doganali AEO possono avvalersi di tale vantaggio soltanto per i propri clienti AEO. Il disposto normativo è attualmente in discussione per essere chiarito nell'ambito del Comitato del Codice doganale.